



Comune di Mendrisio

Quartiere di Arzo



# Regolamento e tariffe del cimitero comunale

## I. SORVEGLIANZA DEL CIMITERO

### Art. 1

Sono di competenza del Municipio la sorveglianza e la manutenzione del cimitero.

### Art. 2

Il Municipio, a tale scopo, nomina la Commissione cimitero ed un custode-affossatore quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del cimitero.

In particolare egli:

- custodisce le chiavi delle porte d'ingresso del cimitero e degli altri locali in esso compresi;
- controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura;
- sorveglia i lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il cimitero, sia per conto del Comune che per conto dei privati;
- ha la supervisione su quanto viene fatto nel cimitero e segnala ogni lacuna alla Cancelleria comunale;
- è responsabile del servizio di pulizia.

### Art. 3

Il custode-affossatore annota tutte le sepolture indicando le generalità del defunto, in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale e comunica alla stessa tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

Il piano regolatore del cimitero, il registro delle sepolture ed eventuali altri documenti sono tenuti aggiornati dalla Cancelleria municipale.

### Art. 4

È vietato introdurre nel cimitero oggetti estranei al servizio, come pure asportare terra, pietre, erba, piante, ecc. riservate le norme dell'art. 25.

## II. SORVEGLIANZA DEL CIMITERO

### Art. 5

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decedute nella giurisdizione del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di persone domiciliate nel Comune, decedute fuori giurisdizione comunale;
- c) di persone non domiciliate nel Comune, decedute fuori giurisdizione comunale ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia;
- d) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune decedute fuori della giurisdizione comunale;
- e) di persone non domiciliate e non attinenti, per le quali una famiglia proprietaria di una tomba di famiglia facesse richiesta di inumazione;
- f) il Municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri e resti persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti famigliari sono domiciliati ad Arzo;
- g) Il Municipio ha la facoltà di concedere preventivamente un diritto di inumazione, concernente tombe e celle cinerarie, solo a domiciliati ed attinenti.

#### **Art. 6**

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

#### **Art. 7**

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Ogni cadavere deve essere chiuso in feretro di legno dolce e sepolto in fossa separata, salvo il caso di madre e neonato morti all'atto del parto.

Le salme che a causa di trasporto da altro Cantone oppure dall'estero o causa malattie infettive dovessero trovarsi rinchiusi in casse metalliche saranno collocate, se inumate nei campi comuni, ad una profondità di 2 m.

#### **Art. 8**

Nei campi comuni non è concessa la posa di tombe.

#### **Art. 9**

L'occupazione dei posti deve seguire la numerica progressiva di ciascun campo come da piano regolatore.

#### **Art. 10**

Le urne cinerarie e le ossa esumate, raccolte in cassetta, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri o le ossa di una salma, possono essere depositate anche nelle tombe di parenti, e sistemate nei loculi in ordine progressivo.

### **III. SUDDIVISIONE**

#### **Art. 11**

Il cimitero è così suddiviso:

1. Campi per sepolture comuni per adulti e per bambini.  
La concessione è gratuita, ventennale (minimo di legge).  
È obbligatoria la posa di cordona entro un anno dall'avvenuta inumazione.
2. Campi per inumazione privata e a tempo indeterminato.
3. Colombario – È suddiviso in loculi per urne cinerarie o ossario. La concessione è cinquantennale a pagamento e rinnovabile per tempo e a condizioni da stabilire al rinnovo.  
La spesa per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella per fissare i caratteri metallici, sono a carico del concessionario.  
L'iscrizione comporterà: nome, cognome, ev. paternità, data di nascita e della morte del defunto. È ammessa la posa di fotografie. Le iscrizioni devono essere completate entro tre mesi.
4. Cappelle – L'erezione di una cappella viene autorizzata mediante cessione in uso di parcelle di terreno a tale scopo destinate e piano regolatore del cimitero permettendo.  
Dette parcelle non possono essere cedute dai privati a terzi.  
Per le tumulazioni valgono le disposizioni per le tombe.  
Le famiglie interessate hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente alla decorosa manutenzione dei manufatti.

Nel caso che più nessuno si occupasse della manutenzione, la Municipalità provvederà alle necessarie ricerche e, non riscontrando parenti tenuti alla manutenzione, disporrà delle costruzioni e monumenti, sempre dopo il periodo ventennale dall'ultima tumulazione.

Ogni venti anni il Municipio esigerà dai concessionari e proprietari di cappelle a tempo indeterminato, la precisazione delle loro generalità e del loro indirizzo.

#### **Art. 12**

Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di erigere il monumento entro un anno dell'avvenuta concessione. In caso contrario la concessione sarà revocata senza obbligo di rimborso della tassa incassata da parte dell'Amministrazione del cimitero.

#### **Art. 13**

Le concessioni dei posti privati a tempo indeterminato, non conferiscono la proprietà del terreno, ma solo un diritto penale.

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o per la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed esegue, a sue spese, la traslazione delle salme o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba o cappella e del monumento.

#### **Art. 15**

Prima di collocare un monumento, di erigere una cappella, o costruire una tomba nel Cimitero, dovrà essere presentato il disegno, con le rispettive misure, al Municipio per la sua approvazione.

#### **Art. 16**

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre che venisse posto nel cimitero, sono, per tutta la durata della concessione, proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo o la famiglia fosse estinta, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione e potrà disporre dei monumenti e dei manufatti.

Tale disposizione vale anche per le tombe e le cappelle.

#### **Art. 17**

Non è più autorizzata la posa di monumenti e delle lapidi rimosse contro il muro di cinta.

#### **Art. 18**

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di cm. 60. È vietato in modo assoluto la coltivazione di fiori o arbusti a foglie aculeate.

Il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

### **IV. ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME**

#### **Art. 19**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, secondo e necessità, per far posto ad altre salme.

#### **Art. 20**

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. Salvo in caso d'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento Opere Sociali, Ufficio dell'igiene, prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi i 20 anni dalla sepoltura deve essere chiesta al Dipartimento Opere Sociali, Ufficio dell'igiene, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. È soggetta alla tassa cantonale prevista che viene incassata dal Dipartimento contro rimborso postale.

#### **Art. 21**

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

#### **Art. 22**

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e deposte nell'ossario comune.

### **V. PULIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 23**

Se del caso, l'orario di apertura e chiusura del cimitero potrà essere fissato dal Municipio.

#### **Art. 24**

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi nell'interno del cimitero. Fanno eccezione le opere di restauro e di rifinito che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

#### **Art. 25**

La terra, le pietre o altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere immediatamente asportate e allontanate dal cimitero.

#### **Art. 26**

Il Municipio non assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

## VI. MISURE

### Art. 27

Le tombe dei campi di comune inumazione devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per gli adulti
  - m. 1.80 di lunghezza (in superficie)
  - m. 0.80 di larghezza
  - m. 1.50 di profondità
- b) Per i bambini la sepoltura sarà effettuata nei due reparti previsti dal piano regolatore.

### Art. 28

Le tombe dei campi di inumazione privata e a tempo indeterminato devono avere le seguenti dimensioni:

- a) tombe da 1 posto
  - m. 1.80 di lunghezza (in superficie)
  - m. 0.80 di larghezza
  - m. 1.50 di profondità
- b) tombe da 2 posti (sovrapposti)
  - m. 1.80 di lunghezza (in superficie)
  - m. 0.80 di larghezza
  - m. 2.20 di profondità

È obbligatoria la posa di sarcofaghi prefabbricati.

- c) tombe da 2 posti
  - m. 2.00 di lunghezza (in superficie)
  - m. 1.80 di larghezza
  - m. 1.50 di profondità
- d) tombe da 4 posti (sovrapposti)
  - m. 2.00 di lunghezza (in superficie)
  - m. 1.80 di larghezza
  - m. 2.20 di profondità

È obbligatoria la posa di sarcofaghi prefabbricati.

## VII. TASSE

### Art. 29

#### Tasse per la sepoltura

- a) inumazioni comuni
  - per le salme ai punti a) e b) dell'art. 5 gratuito
  - per le salme al punto d) dell'art. 5 Fr. 150.-
  - per le salme al punto f) dell'art. 5 Fr. 250.-

Queste tasse valgono anche per le tumulazioni provvisorie e temporanee.

### Art. 30

#### Concessione sedime per tombe

- a) tombe da 1 posto Fr. 500.-
- b) tombe da 2 posti (sovrapposti) Fr. 800.-
- c) tombe da 2 posti Fr. 1'200.-
- d) tombe da 4 posti Fr. 1'800.-

### Art. 31

#### Colombario

- Loculi per ossa e ceneri (vecchi) Fr. 200.-
- Loculi per ossa e ceneri (nuovi) Fr. 500.-

### Art. 32

#### Tasse diverse

- a) tassa per deporre nel cimitero ossa o ceneri trasferite da altre giurisdizioni o in seguito a esumazione e da inumare in fosse già esistenti Fr. 50.-
- b) tassa per esumazione non richiesta dal Municipio, ma autorizzata dall'Autorità cantonale Fr. 100.-
- c) tassa d'assistenza dell'agente comunale alle esumazioni Fr. 10.-
- d) tassa per l'uso della camera mortuaria Fr. 50.-

### **Art. 33**

#### Monumenti

I monumenti non dovranno eccedere l'altezza di m. 1.50.

### **Art. 34**

#### Croci

Le croci di legno uniformi vengono fornite dal custode del cimitero.  
L'altezza in posa della stessa è fissata indistintamente a m. 1.20.

## **VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 35**

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punito con una multa da Fr. 20.- a Fr. 500.- riservata l'azione civile e penale.

### **Art. 36**

Per quanto non è previsto dal presente regolamento, fanno stato le leggi e i regolamenti in materia. Il Municipio, sentito il preavviso della Commissione cimitero, decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.  
La competenza per rivedere e aggiornare le tariffe è delegata al Municipio su rapporto della Commissione cimitero.

### **Art. 37**

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'approvazione governativa; esso abroga ogni altra precedente norma o disposizione di regolamenti speciali con esso in contrasto.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 192 del 28 novembre 1968.

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 3960 del 17 giugno 1969.

Per copia conforme all'originale approvato dall'Assemblea comunale in data 17 gennaio 1969.

	Per il Municipio	
Il Sindaco		Il Segretario
Imperiali A.		Rossi S.

Per la Commissione cimitero: il Presidente Galletti Osvaldo.